

FISCO

www.quotidianofisco.itsole24ore.com

Speciale **l'Esperto risponde/3**. L'acquisto di beni immobili strumentali subisce trattamenti fiscali diversi a seconda del metodo di pagamento adottato

# La locazione finanziaria è deducibile

## In caso di pagamento diretto, di contro, non si possono scontare le quote di ammortamento

▶ Continua da pagina 23

### Reddito d'impresa

**La disapplicazione dei requisiti di certezza e determinabilità in base all'articolo 109 comma 1 del Tuir (articolo 2, comma 1, lettera a), Dm 3/8/2017) comporta la deducibilità dei componenti reddituali secondo le regole di competenza previste dai principi contabili, con l'eccezione degli oneri iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti dell'Oic 31 (articolo 9 del Dm 8 giugno 2011). In quest'ultimo caso, qualora la scadenza e l'ammontare della passività diventino certi dopo il 31 dicembre, ma prima della redazione del bilancio, è consentito portare in deduzione l'onere già nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 del Dpr 600/1973? Si riporta un esempio a riguardo. In presenza di un contenzioso con un ex dipendente in corso al 31 dicembre 2017, l'onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2018, e conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2017 per l'esatto importo pagato (Oic 29), può essere dedotto già nella dichiarazione Redditi 2018 riferita al 2017? Lo stesso vale nel caso di accantonamenti per il rinnovo di contratti collettivi di lavoro, chiusi nei primi mesi del 2018, che prevedono un'integrazione delle retribuzioni del 2017, che vengono iscritti, per l'esatto ammontare pagato nei fondi del bilancio 2017?**

→ Come evidenziato dall'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) nella newsletter di febbraio 2018, sulla base delle indicazioni fornite con l'Oic 29,

un fatto successivo non porta all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo, ma unicamente a un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio. Sulla base di tale ricostruzione a livello contabile, pertanto, un onere divenuto "certo" successivamente alla chiusura dell'esercizio x, può essere portato in deduzione dal reddito dell'esercizio x+1.

Quindi, con riguardo agli esempi proposti, si ritiene che sia l'onere derivante dalla sentenza o transazione con l'ex dipendente intervenuta a marzo 2018, sia l'onere per l'integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2018 siano deducibili nel periodo di imposta 2018. Nel modello redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l'importo degli accantonamenti imputati a conto economico.

**L'articolo 5, comma 5, del Dm Ace 3 agosto 2017 stabilisce l'irrelevanza ai fini della base di calcolo dell'agevolazione degli incrementi di patrimonio netto generati dalla contabilizzazione, in capo alla partecipata-debitrice, dei finanziamenti infruttiferi secondo il criterio del costo ammortizzato (Oic 19).**

**Come devono essere considerati, ai fini del calcolo della base Ace di esercizi successivi, gli interessi figurativi che la partecipata-debitrice e la partecipata-creditrice iscrivono nel conto economico lungo la durata del finanziamento? L'utile effettivamente accantonato a riserva deve essere rettificato**

**In diminuzione o in aumento dei predetti interessi figurativi?**

→ In caso di finanziamenti infruttiferi, l'articolo 5, comma 5, del decreto Ace stabilisce che non costituisce una variazione in aumento rilevante ai fini Ace la riserva originata dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato che, come noto, determina l'iscrizione nel patrimonio netto della differenza tra l'importo effettivamente erogato e il debito determinato applicando il tasso di mercato.

Gli interessi figurativi che la partecipata-debitrice e la partecipata-creditrice iscrivono nel conto economico lungo la durata del finanziamento incidono in senso negativo/positivo sugli utili degli esercizi successivi. Tale ultimo evento incide, ovviamente, sull'Ace di periodo. Al riguardo, si evidenzia che, ai fini Ace, l'utile è una grandezza assoluta nella sua quantificazione di bilancio, non soggetta a eventuali rettifiche fiscali, come ad esempio, quelle legate alla indeducibilità di alcuni costi.

Inoltre, nel caso di conferimento di un bene in natura, che non rileva ai fini Ace, l'utile di esercizio concorre (sempre ai fini Ace) nella quantificazione bilancistica e non viene rettificato delle quote di ammortamento del bene conferito.

Coerentemente, anche nel caso prospettato, in presenza di un incremento di patrimonio non rilevante ai fini Ace (riserva originata dall'applicazione del costo ammortizzato) per espressa previsione normativa si ritiene che l'utile di esercizio non debba essere rettificato degli interessi figurativi che scendono a conto economico lungo la durata del finanziamento.

### Pmi e autonomi

**I professionisti possono dedurre i canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto di beni immobili strumentali (articolo 54 del Tuir). Per identità di funzione perché non possono dedurre le quote di ammortamento relative all'acquisto di beni immobili strumentali?**

→ L'articolo 43, comma 2 del Tuir definisce strumentali, e, quindi, non produttivi di redditi fondiari, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione da parte del possessore. Per la relativa disciplina fiscale deve, pertanto, aversi riguardo alle regole di determinazione dei redditi di lavoro autonomo e, in particolare, all'articolo 54 del Tuir, nonché alle specifiche disposizioni che, nel corso degli anni, ne hanno modificato la portata.

Con particolare riguardo alle spese sostenute per l'acquisto di beni immobili strumentali, l'articolo 1, comma 334 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), nel modificare il comma 2 dell'articolo 54, ha reintrodotta la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing, sia pure limitatamente (in forza del successivo comma 335) agli immobili acquistati e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

Simmetricamente la risoluzione 13/E del 2010 ha precisato che l'estromissione dei beni immobili strumentali dal regime del reddito di lavoro autonomo è idonea a generare plusvalenze tassabili minusvalenze deducibili solamente se riferibili a immobili acquistati successivamente al 1° gennaio 2007 e comunque fino al 31 dicembre 2010, risultando, quindi, irrilevanti le plusvalenze

o le minusvalenze realizzate su immobili acquistati anteriormente a tale data. L'articolo 1, commi 162, lettera a), e 163, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), nel modificare l'articolo 54, comma 2, del Tuir, ha nuovamente previsto la possibilità di portare in deduzione i canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, sia pure a condizioni differenti rispetto a quelle applicabili per il triennio 2007-2009.

In mancanza di un'espressa previsione normativa, resta, invece, a tutt'oggi preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1° gennaio 2010. L'indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l'acquisto diretto dell'immobile strumentale risulta, tuttavia, contemplata dalla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene, in quanto, coerentemente con i chiarimenti resi nella citata risoluzione 13/E del 2010, devono ritenersi, per ragioni di simmetria fiscale, parimenti irrilevanti nella formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze o le minusvalenze realizzate per effetto della estromissione dei suddetti immobili dal regime del reddito di lavoro autonomo.

**Le operazioni sia attive che passive concorrono a formare il reddito se risultano dalla contabilità Iva, sia per i contribuenti che adottano il regime naturale (annotazione dei mancati incassi e pagamenti), sia per i soggetti che optano per il metodo delle registrazioni (articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973). Ne consegue quindi**

**che in primo luogo rileva la registrazione Iva. Ad esempio, per un contribuente che non ha optato per il metodo della registrazione che ha pagato un acquisto nel 2017 e ha ricevuto e registrato la fattura nel 2018, il costo è deducibile nel 2018. È corretta questa interpretazione?**

→ Si ritiene che la soluzione prospettata non sia condivisibile. Con la circolare 11/E/2017 (paragrafo 6.3), si è precisato che la necessità di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette a Iva con le regole di determinazione del reddito per cassa comporta l'annotazione cronologica anche degli incassi e pagamenti e che, per ragioni di semplificazione, è consentito in alternativa riportare, al termine del periodo di imposta, l'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni di riferimento si riferiscono.

È da ritenersi che, specularmente, analoga integrazione vada operata nel sostenimento di costi per i quali al termine del periodo di imposta non sia ancora pervenuta la fattura. Quindi, per un contribuente che non ha optato per il metodo della registrazione che ha pagato un acquisto nel 2017 e ha ricevuto e registrato la fattura nel 2018, il costo è deducibile nel 2017.

**Un contribuente nel corso del 2017 ha applicato il regime della contabilità semplificata, dal 2018 è in regime di contabilità ordinaria. Lo stesso al 31 dicembre aveva in magazzino merci, il cui costo è stato pagato nel corso del 2017, per un importo pari a 45.000 euro che saranno indicate negli appositi righi del modello Redditi 2018. Si chiede conferma che nel prospetto iniziale delle attività e delle**

**passività che il contribuente dovrà redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2017 il valore di tali beni debba essere indicato. Inoltre si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale di tali rimanenze.**

→ La circolare 11/E/2017 (paragrafo 4.2) con riferimento alle rimanenze relative all'ultimo anno in cui l'impresa adotta il regime di cassa precisa che «È da sottolineare che, nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal Tuir».

Sulla base di tali precisazioni, si ritiene che il soggetto in questione, dovrà inserire il valore delle rimanenze al 1° gennaio 2018 nell'apposito «prospetto delle attività e passività» di cui all'articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126 mentre le stesse non assumeranno rilievo fiscale. Si evidenzia che le medesime rimanenze non assumeranno rilievo fiscale neppure alla fine del 2018. In pratica, si avrà un "disallineamento" di valori (civili e fiscali) che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31 dicembre 2017 sono presenti nel magazzino dell'impresa.

**Accertamento.** Con la riforma del processo tributario sono immediatamente esecutive le sentenze delle Commissioni tributarie - In caso di importi oltre i 10mila euro il giudice può chiedere una garanzia

## Da valutare il vantaggio del rimborso sprint

**Il dato da indicare negli studi di settore relativo alle rimanenze iniziali e finali interessa tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa in regime semplificato compresi quelli che optano per il regime del registrato Iva (articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973)? Inoltre il dato relativo alle rimanenze finali (sia negli studi di settore che nel rigo RG 38 in dichiarazione dei redditi) è quello effettivo (merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017) anche se queste non sono state interamente pagate (ad esempio, una fattura datata 31 dicembre 2017, non dovuta come costo perché non pagata, ma ugualmente di proprietà dell'impresa)? A tal proposito, infatti, si ricorda che il Dm Economia del 23 marzo scorso prevede modifiche agli studi di settore, per i contribuenti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata con riferimento al periodo d'imposta 2017 (in dichiarazione dei redditi 2018). I correttivi per cassa non spettano, però, per i contribuenti che hanno optato per il metodo della registrazione (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). La nota metodologica allegata al decreto per questi ultimi soggetti, sostiene che le elaborazioni effettuate dalla Sose, su un campione significativo di contribuenti, hanno escluso la necessità di apportare modifiche ai risultati derivanti dagli studi di settore. Il decreto prevede altresì la necessità di indicare il dato delle rimanenze iniziali e finali da utilizzare ai fini del calcolo elaborato da Gerico, ma non specifica se tale necessità interessa anche i contribuenti all'articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973 (regime del registrato ai fini Iva).**

→ La Nota tecnica e metodologica relativa agli «Interventi correttivi per le imprese con determinazione del reddito per cassa negli studi di settore per il periodo di imposta 2017» approvata con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23 marzo 2018 prevede che «gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata dichiarano anche il valore delle esistenze iniziali e delle esistenze finali di magazzino» al ri-

guardo si fa presente che, attese le risultanze delle elaborazioni effettuate, così come riportato nella citata Nota tecnica e metodologica, l'esclusione dei soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 600 del 29 settembre 1973, si riferisce alla sola applicazione dei cosiddetti correttivi di cassa ai fini dell'analisi di congruità e di coerenza.

Nelle istruzioni relative al quadro F dei modelli per gli studi di settore è conseguentemente chiarito che «Ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del Tuir. Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F13)».

La modalità di compilazione del modello degli studi di settore risulta quindi conforme alla modalità di raccolta dei dati e informazioni in forma omogenea, come richiesto dall'articolo 9-bis, comma 4 del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La modalità di compilazione del quadro F, in precedenza descritta, non prevede, pertanto, alcun riferimento ad eventuali differenze di compilazione per i soggetti che, ai fini contabili, hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973 (cosiddetto regime del registrato Iva); pertanto, anche tali soggetti devono indicare il dato relativo alle rimanenze iniziali e finali nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Con riferimento al dato relativo alle rimanenze finali, analogamente a come operato per quelle iniziali, va indicato il valore effettivo delle merci presenti in magazzino al 31 dicembre 2017, da individuare ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir. Si tratta di un dato, da determinarsi in via extracontabile, che

attiene all'effettiva consistenza del magazzino al 31 dicembre 2017, indipendentemente dall'avvenuta o non avvenuta manifestazione finanziaria del costo. Per l'individuazione di tale valore occorre pertanto valorizzare la quantità fisica presente in magazzino al 31 dicembre, con il corrispondente costo di acquisto; per gli esercenti attività di commercio al minuto è altresì possibile valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio.

In relazione, infine, al monitoraggio delle rimanenze finali nel modello Redditi 2018, con la compilazione del rigo RG 38, si osserva che anche tale adempimento interessa tutti i contribuenti in regime di contabilità semplificata, indipendentemente dall'opzione per il regime del registrato Iva di cui all'art. 18, comma 5, del Dpr 600 del 1973, e richiede l'indicazione dei medesimi dati previsti per i modelli degli studi di settore.

In particolare, come stabilito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, il dato da indicare nella colonna 2 del rigo RG 38 dei modelli Redditi PF e SP è pari alla somma degli importi indicati ai righi F10 e F13 del modello degli studi di settore, mentre quello da indicare nella colonna 3 del citato rigo RG 38 è pari all'importo da indicare nella colonna 1 del rigo F07 del modello degli studi di settore.

### Accertamento

**Si chiede di chiarire le modalità procedurali che il contribuente deve eseguire in presenza di sentenza favorevole non definitiva per chiedere il rimborso di:**

- **spese di lite cui è stata condannata l'Agenzia;**
- **imposte per le quali il giudice ha affermato la debenza in favore del contribuente (ad esempio rimborso Irap versata in assenza di pre-supposti);**
- **somme precedentemente versate dal contribuente a seguito di iscrizione provvisoria in presenza di giudizio (poi deciso a favore del contribuente).**

→ Per effetto della riforma del processo tributario operata dal Dlgs 156/2015, che ha, tra l'altro, modificato la disciplina contenuta negli articoli 68, 69 e 70 del Dlgs 546/1992 le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa.

Con riferimento ai casi in cui il contribuente, a seguito di sentenza favorevole, spetti il rimborso di somme, si configurano procedimenti che presentano profili in parte diversi a seconda della tipologia della controversia instaurata.

In particolare, nel caso di sentenza favorevole al contribuente all'esito dell'impugnazione di un atto soggetto a riscossione (ad esempio attraverso iscrizione a ruolo o affidamento in carico all'agente della riscossione), trova applicazione l'articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/92 che, con disposizione rimasta immutata sullo specifico punto, prevede che «il tributo corrisposto in precedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza».

Nell'ipotesi di sentenza di condanna dell'ufficio al rimborso di versamenti effettuati spontaneamente dal contribuente o al pagamento delle spese di lite, trova applicazione l'articolo 69 del Dlgs 546/1992, che, oltre a disporre l'immediata escussività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, prevede che «il pagamento di somme di importo superiore a nomina euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia».

Come chiarisce la circolare 38/E/2015, «L'Ufficio potrà comunque procedere all'erogazione tempestiva del rimborso, anche prima della prestazione della garanzia, ove abbia già deciso di prestare accettazione alla sentenza, al fine di evitare di sostenerne i costi».

Inoltre, la relazione illustrativa al Dlgs 156 del 2015 evidenzia che «il contribuente resterà libero di non chiedere l'immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l'attesa di un giudizio che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge mediotempore maturati, senza fornire alcuna garanzia».

Occorre precisare che, anche nel caso di applicabilità dell'articolo 68, comma 2 del Dlgs 546 del 1992, l'esecuzione della sentenza avviene nel suo complesso, cioè anche in ordine alla eventuale condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio. In proposito si richiama l'articolo 15, comma 2-sexies, secondo periodo del Dlgs 546 del 1992, il quale prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché dell'Agente e dei concessionari della riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudizio della sentenza. Come osservato nella circolare 38/E/2015, paragrafo 1.4, a commento di tale disposizione, «Nell'ipotesi di una sentenza che condanna, invece, l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, si applica la disciplina di cui all'articolo 69, comma 1, primo periodo, del decreto n. 546, ..., in base al quale "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive"».

Infine, come evidenziato nella circolare 38/E/2015, «con la riforma degli articoli 68, 69 e 70, è stato previsto un rimedio proces-

suale unico all'eventuale inadempimento dell'Ufficio nell'esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 e dell'articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio dell'ottemperanza a norma del successivo articolo 70».

**Le istanze di accertamento con adesione disciplinate dall'articolo 6 del Dlgs 218/1997 possono essere presentate mediante Pec (posta elettronica certificata) alla Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto impositivo?**

→ La risposta è positiva. L'articolo 6 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, dispone:

- al comma 1 che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del Dpr 600/1973 e 52 del Dpr 633/1972 può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in cartella libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione;
- al comma 2 che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto inanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in cartella libera di accertamento con adesione.

In base all'articolo 38 del Dpr 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) «tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica».

L'articolo 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) stabilisce le condizioni che rendono valide le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del Dpr 445/2000, specificando al comma 2 che le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica sono equivalenti «alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addet-

to al procedimento». Inoltre, l'articolo 48, comma 2, del Cad stabilisce che la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

Sulla base del contesto normativo sopra richiamato, le istanze inviate telematicamente tramite Pec hanno lo stesso valore giuridico di un'istanza sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o notificata per mezzo della posta ordinaria. Considerato che l'articolo 6 del Dlgs 218 del 1997 non prevede specifiche e tassative modalità di presentazione della domanda di accertamento con adesione, la quale per prassi amministrativa può essere presentata mediante consegna diretta o mezzo postale, non sembrano esserci ostacoli all'inoltro dell'istanza di adesione mediante Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione provinciale (o regionale per i grandi contribuenti) competente ad emettere l'avviso di accertamento. L'istanza dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalla copia del documento d'identità.

**Nelle avvertenze degli atti impositivi viene di norma indicato che il contribuente può presentare ricorso alla Direzione che ha emanato l'atto stesso. Si conferma che in ipotesi di consegna diretta, la presentazione del ricorso può essere effettuata anche presso qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale?**

→ Nel giudizio tributario il ricorso deve essere notificato all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate parte in giudizio, ossia alla Direzione provinciale - o altro Ufficio - che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto, ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 546/1992. Considerato che gli Uffici territoriali costituiscono articolazioni interne della Direzione provinciale, si deve ritenere valida la notifica di un ricorso, anche mediante consegna diretta, ad uno degli Uffici territoriali appartenenti alla Direzione che ha emesso l'atto che si intende impugnare.



**STUDI DI SETTORE**  
**Le rimanenze seguono il criterio di competenza**

di **Gian Paolo Tosoni**

Le rimanenze finali al 31 dicembre 2017 devono essere riportate nei modelli degli studi di settore considerando l'importo secondo il criterio di competenza. Quindi, se una parte delle rimanenze finali non è stata pagata oppure una fattura di acquisto è stata registrata nell'anno successivo, le scorte devono comunque essere riportate nella loro esatta consistenza fisica di fine esercizio.

Questo obbligo deve essere assolto anche dai contribuenti che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5 del Dpr n. 600/73).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CARBURANTI**  
**Impianti privati al test dell'e-fattura**

di **Pier Paolo Ceroli** e **Luisa Miletta**

L'articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio 2018 ha reso obbligatoria l'emissione della fattura elettronica in via anticipata dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzate come carburanti per motori. La circolare 8/E/2018 ha specificato che ci si riferisce a un utilizzo di tali carburanti per autotrazione. Il comma 920 invece sancisce che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica al 1° luglio 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CTP ROMA E CTR LAZIO**  
**Riclassamento immobile e contributo unificato**

di **Gianni Rota** e **Marco Bertini**

È illegittima la rideterminazione della rendita senza elementi concreti. L'agente di riscossione non paga il contributo unificato. Esenzione Iva su schede telefoniche solo se l'acquisto avviene dal gestore telefonico. Contributo unificato sui motivi aggiunti al ricorso. Il codice attività non basta per provare l'esenzione Iva della vendita dei pacchetti turistici.

Sono alcuni dei temi delle massime delle sentenze più recenti di Ctp Roma e Ctr Lazio, riportati nella rassegna settimanale del Quotidiano del Fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CIRCOLARI**  
**P2P lending, proventi tassati in dichiarazione**

di **Michele Brusaterra**

Costituiscono redditi di capitale, da indicare nel quadro RL del modello Redditi PF 2018, i proventi derivanti da contratti di «Peer to peer lending».

In tema di «crowdfunding», ossia di finanziamento collettivo delle imprese, il «P2P lending» ne rappresenta una variante che si differenzia dal primo per il fatto che mentre con quest'ultimo, o, più precisamente, con l'equity crowdfunding, un soggetto va a investire sul capitale di rischio dell'impresa, con il «P2P lending» l'investimento riguarda il capitale di debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.itsole24ore.com  
La versione integrale degli articoli